

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 25/11/2006

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 22 in data 31/05/2006, si è proceduto all'approvazione del "Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione";

VISTA la nota prot. 19649/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle politiche fiscali - Ufficio del Federalismo fiscale con cui venivano formulate osservazioni in ordine all'art. 10;

RITENUTO dover provvedere a recepire le osservazioni espresse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle politiche fiscali - Ufficio del Federalismo fiscale, per mezzo della modifica del richiamato art. 10;

VISTO il nuovo testo dell'art. 10 del regolamento in oggetto;

- Visto il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 473 del 18 dicembre 1997;
- Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- Vista ogni altra disposizione di legge in materia

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo statuto comunale;

Con votazione unanime palese

DELIBERA

- 1) di sostituire l'art. 10 del "Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione" con il seguente:

Articolo 10 - Riduzione della sanzione

"A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proroga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

La riduzione ad un quarto delle sanzioni trova applicazione anche nel caso di infruttuoso esperimento del tentativo di adesione se il pagamento delle somme complessivamente dovute, tenendo conto della riduzione, interviene entro il termine per la proposizione del ricorso.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono escluse dall'anzidetta riduzione. "

Quindi, con separata ed unanime votazione il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere

Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000